



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 187 del 27/12/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 22 novembre 2012, n. 280

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Riesame impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Stornarella (FG) in località "Terre Nove", con riferimento a cinque aerogeneratori, per una potenza massima di 15 MW - Proponente: Margherita Srl, già Daunia Wind srl. - Sede legale: Via Savoia, 82, 00198 Roma.

L'anno 2012 addì 22 del mese di novembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente vicario dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con nota del 30.03.07, acquisita al prot. n. 5712 del 10.04.07, la Daunia Wind srl., con sede a Foggia, SS16, Z.I. dell'Incoronata, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico di n. 15 aerogeneratori da 3 MW ciascuno, da realizzare nel Comune di Stornarella (FG) - Località "Terre Nove"

Con determinazione dirigenziale n. 266 del 18.05.2009 veniva disposto l'esonero parziale, con prescrizioni, dalla Valutazione di Impatto Ambientale per il parco eolico di progetto.

Conformemente alla normativa applicabile razione temporis (R.R. n. 16/2006), detta determinazione si componeva di tre passaggi valutativi fondamentali: nel primo, venivano indicati quali idonei, sotto il profilo ambientale, gli aerogeneratori 1,2,6,8,9,10,11,13,14,15 (per un totale di 10 macchine, cfr. pag. 150325 del BURP n. 114 del 24/7/2009). Nel secondo invece, si ritenevano esclusi dalla procedure di VIA, con prescrizioni, 6 aerogeneratori, in particolare le macchine n. 1, 2, 6, 10, 13, 14 per effetto della valutazione integrata con altre iniziative di pari tipologia nella stessa area. Il passaggio conclusivo (o "terzo step") prevedeva l'ulteriore riduzione di due unità, ammettendo pertanto 4 aerogeneratori sui 6 risultati idonei agli esiti del secondo step di valutazione, per una potenza installabile complessiva pari a 12 MW, in applicazione del "parametro di controllo" introdotto dal RR 16/2006. Le due macchine da escludere non venivano però nominativamente indicate, risultando di fatto indifferente la loro selezione all'interno del gruppo di sette che pertanto veniva lasciata all'arbitrio del proponente.

Con nota acquisita al prot. n.5915 del 26.04.2010, la Società Margherita, nel frattempo subentrata a Daunia Wind srl trasmetteva gli elaborati in formato cartaceo del progetto definitivo, in occorrenza della Conferenza di Servizi del 29.04.2010.

L'Ufficio VIA/VAS, in riscontro al Progetto definitivo trasmesso, faceva presente alla società proponente, nonché al Comune e all'Ufficio Energia dell'Ass.to regionale allo Sviluppo economico, con nota prot. n. 6214 del 3.05.2010 che, in riferimento all'intervento di che trattasi, il Servizio Ecologia aveva già

rilasciato il parere di propria competenza con D.D. n. 118 dell'11.03.2009 e pertanto declinava "da qualsivoglia responsabilità, in ogni sede, per variazioni e/o modificazioni apportate rispetto agli atti progettuali di cui al predetto parere".

A seguito di ricorso proposto da Daunia Wind S.r.l. e Margherita S.r.l. il TAR Puglia - Bari con Sentenza n. 1367 del 19.09.2011, in parziale accoglimento delle censure mosse dalla ricorrente, annullava la Determinazione Dirigenziale n. 266 del 18.05.2009, dichiarando illegittimo il provvedimento nella parte in cui lo stesso aveva disposto una ulteriore riduzione degli aerogeneratori ammissibili da sei a quattro in applicazione del parametro di controllo, a causa dell'espunzione dal mondo giuridico del RR 16/2006 con la sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010, facendo però "salvi gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening, ossia l'esonero dalla valutazione di impatto ambientale per quattro aerogeneratori su quindici". La citata sentenza, coerentemente alle valutazioni espresse nella determina oggetto di gravame, non menzionava nominalmente gli aerogeneratori (quattro) su cui si era consolidato il giudizio di esclusione da VIA.

Con nota prot. n. 9648 del 20.10.2011, al fine di ottemperare alla statuizione di annullamento parziale del Tar, l'Ufficio scrivente comunicava alla Margherita S.r.l., l'avvio del procedimento di riesame, consistente nella reiterazione e rinnovazione dell'istruttoria alla luce della normativa applicabile a seguito dell'espunzione dall'ordinamento giuridico del R.R. n. 16/2006 e della relativa norma di legificazione, facendo salvi gli effetti favorevoli così come specificati da TAR, dalla quale non si evinceva, tuttavia, quali fossero i quattro aerogeneratori da ritenersi definitivamente esonerati dalla procedura di VIA, e pertanto da escludere dal riesame.

Con nota del 04.11.2011 acquisita al prot. n. 10185 del 09.11.2011 la Margherita S.r.l. chiedeva all'ufficio VIA regionale, il riesame della Determinazione Dirigenziale n. 266/2009 in esecuzione della Sentenza del TAR Puglia Bari n. 1367/2011. Nello specifico richiedeva il rinnovo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dei soli cinque aerogeneratori (residuali dai 15 proposti inizialmente, decurtati dai dieci giudicati idonei sotto il profilo ambientale al primo passaggio dell'istruttoria regionale): nn. 3-4-5-7-12 inequivocabilmente assoggettati a VIA nell'atto dirigenziale. Nella medesima nota si chiedeva di voler comunicare all'istante, prima della formale adozione del provvedimento di riesame, i motivi che eventualmente avrebbero ostato alla positiva valutazione ambientale degli aerogeneratori oggetto del riesame medesimo. All'uopo allegava agli atti copia della documentazione di ricorso, a cui aveva fatto seguito la riferita Sentenza del TAR.

Con nota acquisita al prot. d'Area Ambiente n. 11 del 4.1.2012, il Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia informava le strutture competenti che la recente giurisprudenza amministrativa, di cui all' Ordinanza n. 379/2011 del TAR Puglia - sezione I (Bari) ribadita e precisata con l'ordinanza sempre del Tar Bari - resa in altro giudizio - n. 899/2011, aveva stabilito che "la valutazione delle sovrapposizioni tra i diversi operatori non deve essere effettuata nell'ambito del sub procedimento di valutazione di impatto ambientale [...], bensì nell'ambito della Conferenza di Servizi preordinata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale per la costruzione dell'impianto".

Con nota n. 833 del 25.01.2012, l'Ufficio scrivente, nell'ambito del procedimento di riesame in esecuzione della sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 1367/2011, richiedeva alla Margherita S.r.l. di identificare nominativamente i due aerogeneratori nell'insieme dei sei, pur esonerati dalla procedura di VIA, ma da intendersi sottratti in applicazione del parametro di controllo e pertanto da includere nell'insieme di quelli da sottoporre a riesame, ovvero di quelli assoggettati a VIA con D.D. n. 266/2009.

La Società ricorreva in appello al Consiglio di Stato per la riforma parziale della sentenza del Tar Bari n. 1367/2011, limitatamente alla parte in cui il giudice di prime cure aveva limitato gli effetti positivi del cd. screening a soli 4 aerogeneratori su 15 proposti invece che a tutti i 10 giudicati compatibili, deducendo il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tar Bari nel rendere la sentenza.

Con nota del 1.03.2012 acquisita al prot. n. 1991 del 2.03.2012 la Margherita S.r.l. trasmetteva l'ordinanza cautelare n. 875 del 29 febbraio 2012 con cui il Consiglio di Stato sospendeva l'esecutività della sentenza gravata ritenendo sussistente il fumus boni juris dell'appello in relazione all'esonero della

valutazione di impatti ambientali per (soli) quattro aerogeneratori (terzo step, ndr) anziché per gli aerogeneratori risultati idonei dalla Regione sotto l'aspetto ambientale. La società chiedeva allo scrivente Servizio di prenderne atto e "rinnovare la valutazione di impatto ambientale in relazione agli aerogeneratori nn. T3, T4, T5, T7 e T12", come già richiesto con precedente nota del 04.11.2011 acquisita al prot. n. 10185/2011. Contestualmente diffidava l'Ufficio VIA regionale ad estendere il riesame ad ulteriori aerogeneratori.

Con nota prot. n. AOO_159 n. 8577 del 13/9/2012 acquisita al prot. n. 7452 del 18.09.2012 il Responsabile del Procedimento di AU, cod. E/117/2007, assieme al Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture regionale, "fatto salvo l'eventuale diverso parere da parte del Servizio Ecologia regionale, al quale è indirizzata per competenza la presente nota, procederà alla conclusione positiva del procedimento di Inergia S.p.A., esattamente per gli aerogeneratori ...per i quali non sono risultate interferenze con gli aerogeneratori della Società Margherita Srl (già Daunia Wind Srl, ndr)", che aveva diffidato (cfr nota allegata a quella qui riferita) l'Ufficio Energia della Regione Puglia dal concludere il predetto procedimento di Autorizzazione Unica della Inergia S.p.A.

Con nota acquisita al prot. n. 7459 del 18.09.2012 il Responsabile del Procedimento di AU, cod. E/117/2007, assieme al Dirigente dell'Ufficio Energia e reti energetiche, informava l'Ufficio VIA regionale che le motivazioni comunicate dalla Società Margherita Srl in ordine alle problematiche di sovrapposizione dei parchi eolici nel comune di Stornarella, non risultavano ostative al proseguimento della procedura conclusiva di Autorizzazione Unica a favore di Inergia Spa.

Con nota acquisita al prot. n. 8402 del 17.10.2012 il Responsabile del Procedimento di AU e il Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche convocavano lo scrivente Ufficio, assieme alle società già coinvolte nella valutazione ambientale integrata, per "discutere della problematica delle sovrapposizioni degli aerogeneratori dei progetti presentati", anche a seguito delle osservazioni presentate da Margherita Srl. A detta convocazione rispondeva, tra gli altri, lo scrivente Responsabile del procedimento di riesame.

Con nota acquisita al prot. n. 7853 del 28.09.2012, la Margherita Srl metteva a parte l'Ufficio VIA regionale circa le proprie motivazioni di opposizione alla conclusione del procedimento autorizzativo di Inergia Spa, inerenti alla questione della sovrapposizione di due aerogeneratori dell'altro proponente con altrettanti dei propri.

Il 28 settembre 2012 la società provvedeva a ridepositare nuovamente la nota già acquisita al prot. n. 1991 del 2.03.2012, pertanto riacquisita ad un nuovo protocollo: 7870 del 28 settembre 2012.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5195/2012, notificata allo scrivente Ufficio con nota dell'Avvocatura regionale acquisita al prot. n. 8837 del 25.10.2012, accoglieva l'appello proposto dalla Margherita srl avverso la citata sentenza Tar n. 1367/2011 e, per l'effetto, condannava la Regione Puglia a riprendere il procedimento di verifica preliminare "...a valle della prima fase, incentrata sul giudizio di compatibilità ambientale delle infrastrutture energetiche, e concluso con un provvedimento formale senza l'applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali"

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, aveva infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi

come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

A valle della statuizione resa dal Consiglio di Stato circa la portata del riesame al fine di dare ottemperanza alla sentenza del Tar di Bari n. 1367/2011, gli aerogeneratori su cui è stata nuovamente espletata la procedura di verifica di assoggettabilità sono dunque solo quelli identificati dai nn. 3,4,5, 7 e 12.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

? Località: l'area interessata dal progetto in esame ricade nel territorio comunale di Stornarella (FG), a nord-ovest del centro abitato, in località "Terre Nove".

? Coordinate aerogeneratori ritenuti idonei, sotto il profilo ambientale, giusta Determinazione del Dirigente dell' Ufficio Programmazione, VIA e Politiche energetiche n. 266 del 18 maggio 2009:

Tabella A (primo passaggio DD 266/2009):

Nome E N

1 2580094 4570235

2 2579835 4569668

6 2579110 4568058

8 2577340 4568337

9 2577738 4568075

10 2578205 4568087

11 2578592 4567885

13 2576827 4568151

14 2577254 4567939

15 2577741 4567568

Il provvedimento dirigenziale menzionato, per effetto della Sentenza del TAR Puglia, Sezione Prima, n. 1367/2011 e della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5195/2012 del 3.10.2012, resta consolidato sino al punto in cui si esprimeva un giudizio di compatibilità ambientale con riferimento agli aerogeneratori di cui alla tabella A, che pertanto sono da intendersi esclusi da VIA nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia prodotta, su richiesta dell'Ufficio VIA regionale, tutta la documentazione necessaria ed idonea ai fini dell'ottenimento della proroga- ove richiesta in tempo utile dal proponente- degli effetti consolidati della Determinazione Dirigenziale n. 266/2009, che dovrà comunque subordinare l'eventuale conferma di esclusione da VIA degli aerogeneratori della Tab. A al rispetto di specifiche prescrizioni di tutela

ambientale;

• gli aerogeneratori in tabella risultino idonei anche agli esiti della ricognizione delle sovrapposizioni con le altre iniziative di pari tipologia nella stessa area, di competenza del Responsabile del Procedimento di Autorizzazione Unica, per effetto dell' Ordinanza n. 379/2011 del TAR Puglia- sezione I (Bari) ribadita e precisata con Ordinanza n. 899/2011.

? N. aerogeneratori oggetto del riesame: 5 aerogeneratori ubicati nel Comune di Stornarella (FG).

N. Torre X Y

T3 2579325 4569068

T4 2578083 4569142

T5 2579008 4568485

T7 2578047 4568637

T12 2578200 4567323

? Potenza nominale: 15 MW

? Soluzione di connessione: la stazione elettrica è prevista in agro di Ascoli Satriano sul foglio 75, su quota parte delle particelle 31-68. La documentazione del progetto preliminare spiegava che l'energia prodotta da tutti gli aerogeneratori sarebbe stata convogliata alla cabina di trasformazione-consegna mediante una rete di elettrodotti interrati in MT e quindi allacciata direttamente alla RTN, che sovrasta la stazione elettrica, con soluzione tipo "palo gatto".

L'area in cui il parco eolico è ubicato è accessibile attraverso la SP 81 e le strade comunali Ferrante e Ordon-Stornarella che si dipartono dal centro abitato di Stornarella. Si riscontra la presenza di una diramazione interrata dell'Acquedotto Pugliese che attraversa trasversalmente l'area occupata dal parco eolico proposto, in prossimità degli aerogeneratori nn. 4-5.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi.

Il presente riesame è svolto conformemente alla documentazione progettuale già valutata nell'ambito del procedimento originario di verifica di assoggettabilità a VIA, né si registra alcuna ulteriore trasmissione di materiale progettuale o di descrizione ambientale del sito, a favore del presente riesame.

Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) L'assetto territoriale nell'area interessata ripropone le caratteristiche tipiche dell'ambito territoriale "Tavoliere" così come individuato, in particolare, dal PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). Essa si configura come l'inviluppo di numerose piane alluvionali variamente estese e articolate in ripiani terrazzati degradanti verso il mare, aventi altitudine media non superiore a 100 m s.l.m., separati fra loro da modeste scarpate. Dall'analisi della CTR della Regione Puglia si rileva che in tale area vi è una impronta antropica costituita da gruppi di case ravvicinate nei pressi di una palude denominati complessivamente "Masseria Rio Morto" ed inoltre si osserva la presenza di "Villa Manzari".

2) L'analisi dell'impatto visivo proposta nell'Elaborato A2 "Relazione paesaggistica" riferisce che, alla luce delle caratteristiche morfologiche del sito, le zone più colpite dalla presenza degli aerogeneratori sono i centri abitati dei Comuni di Stornara e Stornarella (pag. 15), ciò viene confermato anche dalla Tav. 8 "Planimetria delle interferenze visive". Si rileva inoltre, la presenza di strade aventi potenziale valore paesaggistico: SP 81, SP 87 ed SP 88, le quali incorniciano l'area vasta in cui si distribuisce il parco eolico proposto.

3) Nello "Studio di Impatto Ambientale" il proponente inquadra in modo dettagliato, dal punto di vista vegetazionale e faunistico, l'area vasta relativa al Subappennino Dauno. In merito al sito di intervento, egli riferisce a pag. 81, che la rete ecologica presente risulta poco efficiente e funzionale per le popolazioni di fauna e flora, a causa di uso agricolo intensivo riguardante il 90% dei suoli. Da una lettura degli elaborati forniti dal proponente si evince che le specie sensibili, potenzialmente minacciate dalla realizzazione dell'opera sono: nibbio reale, gheppio e poiana, a causa di una loro predilezione nei confronti di tale area per motivi trofici e riproduttivi, poiché in essa si riscontra la presenza di due corridoi ecologici costituiti dalle due "marane" dislocate ai lati del parco eolico. A tali specie se ne aggiungono altre, inserite nella Lista Rossa Italiana (*milvus milvus*, *lanius minor*, *milvus migrans*, *rhinolophus ferrumequinum* e *myotis myotis*), nonché la probabile presenza di chiroterteri nella zona di studio, i quali utilizzano preferibilmente i ruderi abbandonati nelle campagne come zone di rifugio.

4) A pag. 5 dell'Allegato B "Relazione geologica" il proponente riferisce che il sito in oggetto è attraversato da fossi localmente noti con il nome di "marane", all'interno delle quali si verifica un deflusso di acque stagionali. In seguito a quanto riscontrato nella Carta Geomorfologica del PUTT (foglio n.422), si rileva che nell'area vasta, sono presenti "Canale Ponticello, San Spirito e San Leonardo" e "Fosso Marana la Pidocchiosa", i quali costituiscono corsi d'acqua che scorrono parallelamente allo sviluppo longitudinale del parco eolico proposto. Da ciò consegue la presenza diffusa di reticoli fluviali e relative ripe, il che provoca una maggiore sensibilità territoriale e vulnerabilità al maggiore allargamento del layout di progetto e al maggior sviluppo atteso opere civili e di direttrici tecnologiche (strade, cavidotti).

5) Anche nell'Elaborato "Relazione acustica" il proponente riferisce che la potenza nominale degli aerogeneratori proposti è di 2 MW e non già di 3 MW come riferito nella "Relazione tecnica". Si rileva che nella documentazione fornita per l'analisi della proposta progettuale, nella selezione dei punti vulnerabili, il tecnico sottostima i depositi e/o fabbricati disseminati su tutta l'area in oggetto che costituiscono potenziali recettori futuri, poiché il loro attuale stato d'uso non ne esclude una futura riutilizzazione e di conseguenza una prolungata permanenza antropica.

6) All'interno dell'Elaborato D "Relazione sulle dismissioni e ripristino dei luoghi", il proponente si impegna a provvedere al ripristino dei luoghi nelle condizioni ex-ante ed alla dismissione delle opere alla fine della vita utile dell'impianto. Da una lettura delle stesse si evince che i suggerimenti proposti risultano essere esclusivamente coincidenti con misure di mitigazione, riferite in modo generico e prive di adeguata contestualizzazione. Non vi è alcun riferimento ad eventuali misure di compensazione né alcun programma di monitoraggio.

- La posizione degli aerogeneratori oggetto di valutazione consente di riscontrare la presenza di altre proposte progettuali di pari tipologia, ubicate sia nella stessa area di studio, sia nel raggio di pochi chilometri, nei comuni limitrofi di Orta Nova e di Ascoli Satriano, rispettivamente a nord-ovest e sud est dell'area esaminata. Inoltre gli aerogeneratori sottoposti al presente determinano impatto cumulativo anche rispetto ai dieci aerogeneratori di cui alla tabella A, il cui inserimento ambientale può essere compromesso, in termini di sostenibilità, dalla variazione in eccesso della taglia del parco eolico già

assentito, a sfavore soprattutto dell'impatto visivo, paesaggistico, acustico e di consumo di suolo come sin qui evidenziato.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che la realizzazione degli aerogeneratori oggetto del presente riesame, nn 3, 4, 5, 7 e 12, afferenti al parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Stornarella (FG), in località "Terre Nove", presentato dalla Margherita S.r.l. già Daunia Wind S.r.l. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento degli stessi alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente parere non è notificato preventivamente alla società istante, che ne aveva fatto richiesta con nota prot. n. 10185 del 9.11.2011, poiché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii, non essendo l'assoggettamento a VIA dell'intervento assimilabile ad un parere ostativo all'accoglimento dell'istanza; è fatta salva altresì la facoltà del proponente di presentare un'istanza di VIA sul medesimo intervento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha conferito al dott. Giuseppe Pastore le funzioni vicarie della direzione dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS del Servizio Ecologia;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;
VISTE la Sentenza del TAR Puglia- Sezione I (Bari) n. 1367/2011 e la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5195/2012;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTE le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S. al dott. Giuseppe Pastore;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, quota parte del parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Stornarella (FG), in località "Terre Nove", con riferimento a cinque aerogeneratori, per una potenza massima di 15 MW- Proponente: Margherita Srl, già Daunia Wind srl. - Sede legale: Via Savoia, 82, 00198 Roma.

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Stornarella, al Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi in conformità alla DGR 2122 del 23/10/2012 e relativo allegato tecnico.

Il presente parere si riferisce unicamente alla conclusione del procedimento di riesame di competenza dello scrivente Ufficio, in ordine all'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli aerogeneratori nn 3,4,5,7 e 12, e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

Il Dirigente vicario dell'Ufficio
Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS
Dott. Giuseppe Pastore
